



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARIE CURIE – CARLO LEVI"**

Sede 'Marie Curie': Parco Dalla Chiesa, via Torino 9 – 10093 COLLEGNO – Tel. 011 40.46.935 / Fax 011 40.37.987
Sezione Staccata 'Carlo Levi': via Madonna de La Salette 29 – 10146 TORINO – Tel. 011 72.83.51 / 011 72.46.48 - Fax 011 72.47.74
Succursale c/o S.M.S. 'A. Gramsci', via Giuseppe Di Vittorio 18 – 10093 Collegno – Tel. 011 40. 51. 220
E-mail: tois067002@istruzione.it - Codice fiscale: 95628490013



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

**pon
2014-2020**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

**Regolamento recante disciplina
per il conferimento di incarichi di collaborazione
a norma dell'articolo 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(approvato dal Consiglio di Istituto del 15 settembre 2017)**

Il Consiglio di Istituto

VISTO l'art. 21 della legge del 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997
VISTO l'art. 14 comma 3 del D.P.R. 275/1999;
VISTO il D.I. n. 44/2001, in particolare l'art. 32 comma 4, l'art. 33 comma 2 e l'art.40;
VISTO l'art. 7 comma 6 bis del D.Lgs.n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;
VISTE le 'Linee guida dell'autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria' (prot. MIUR 1588 del 13 gennaio 2016);
VISTA la nota MIUR n. prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa al reclutamento del personale "esperto" per lo svolgimento di attività di formazione nell'ambito dei progetti PON;
VISTO l'Aggiornamento delle linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588. (nota MIUR Prot. 31732 del 25 luglio 2017);
CONSIDERATA la necessità della scuola di ricorrere ad esperti esterni per realizzare attività inserite nel POF per le quali non esistono risorse professionali interne adeguate;

approva

il seguente regolamento, che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza

dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 40.

2. Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.

Art. 2

Individuazione del fabbisogno

1. L'Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, e per lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.

2. Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica. Ciò avviene attraverso avviso interno contenente criteri specifici e predeterminati di selezione: a questo riguardo si fa riferimento, per quanto possibile, a ciò che è previsto dal successivo articolo 4 per il personale esterno all'Amministrazione.

3. In relazione al fabbisogno individuato deve essere verificata la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e devono essere determinati durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

Art. 3

Individuazione delle professionalità

1. Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere attraverso avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica.

Nell'avviso dovranno essere indicati:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei *curricula* e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione dei *curricula*.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

4. Gli esperti devono possedere il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria. Si prescinde da tale requisito in caso di stipulazione di contratti per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 4

Procedura comparativa

1. Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.

2. Nella valutazione dei curricula sono aspetti che meritano attenzione:

- a) la qualificazione professionale;
- b) le esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
- c) carattere innovativo della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

Di conseguenza, la valutazione comparativa deve far riferimento, in tutto o in parte, in relazione alle specifiche esigenze, ai seguenti criteri:

- a) possesso, oltre all'eventuale laurea richiesta, di titoli culturali e/o professionali (master, specializzazioni ...) afferenti la tipologia della attività da svolgere;
- b) corsi di aggiornamento frequentati;
- c) esperienza di docenza universitaria nell'attività oggetto dell'incarico;
- d) esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico;
- e) pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico;
- f) precedenti esperienze in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico;
- g) precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico;
- h) caratteri della proposta didattica.

3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai sei mesi il bando può prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

4. A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:
- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali;
 - abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole;
 - abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la scuola.

Art. 5

Esclusioni

Il presente regolamento non si applica per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 2/2008).

Art. 6

Stipula del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

2. Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- il corrispettivo della prestazione;
- indicato al lordo dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
- le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- l'eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello dello Stato;
- l'informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003;

Art. 7

Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

2. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 8

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Il Dirigente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali o assicurativi, e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 9

Pubblicità ed efficacia

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione.

2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. Pertanto, sul sito istituzionale sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il *curriculum vitae*;

c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione.

4. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

L'istituzione scolastica pubblica e mantiene aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

La pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 15 avviene entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Art. 10

Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni

1. In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 53 del Decreto legislativo n. 165 del 2001. Sono escluse dal regime di autorizzazione unicamente le attività di cui all'art. 55 comma 6 del medesimo Decreto Legislativo, fatto salvo l'obbligo del dipendente pubblico di comunicare lo svolgimento dell'attività all'Istituzione scolastica al fine anche di consentire a quest'ultima la valutazione in merito alla insussistenza di situazioni di incompatibilità o ipotesi di conflitto di interessi.

2. A norma dello stesso articolo, l'Istituzione scolastica è altresì tenuta a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Art. 11

Procedure specifiche per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti PON

Per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti PON sui criteri previsti dal presente regolamento prevalgono – qualora difforni e/o più particolareggiati - quelli contenuti nelle Linee guida e nelle comunicazioni emanate dall'Autorità di Gestione o dal MIUR.